

STATUTO

THURIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERRANOVA DA SIBARI CS VIA
MONSIGNOR DE ANGELIS SNC

Numero REA: CS - 236449

Codice fiscale: 03451040780

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-07-2016 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1) - Denominazione .	
	E' costituita, ai sensi della Legge N. 381/1991 e successive	
	modifiche ed integrazioni, una società cooperativa	
	denominata: "THURIO - Società cooperativa sociale".	
	Articolo 2) - Sede sociale .	
	La società ha sede nel Comune di Terranova da Sibari.	
	La società potrà inoltre istituire, nel rispetto delle	
	disposizioni di legge in materia, sedi secondarie,	
	rappresentanze, uffici, e filiali, anche altrove.	
	Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito	
	dello stesso Comune è di competenza dell'organo	
	amministrativo.	
	Articolo 3) - Domicilio dei soci .	
	Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro	
	rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli	
	effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.	
	Articolo 4) - Durata .	
	La durata della società è stabilita fino al giorno 31	
	dicembre 2066.	
	TITOLO II	
	NORME APPLICABILI	
	Articolo 5) - Leggi speciali e norme sulla società a	

responsabilità limitata.

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni;
- 2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- 3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO III

REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE

Articolo 6) - Clausole non lucrative.

La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura

	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque	
	posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci	
	cooperatori;	
	d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Articolo 6 bis) - Mutualità prevalente.	
	La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art.	
	1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e	
	dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi,	
	nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni	
	lavorative dei soci cooperatori, ancorché non in via	
	prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di	
	particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a	
	particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta	
	dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo	
	mutualistico ed all'oggetto sociale.	

	Conseguentemente, la cooperativa è considerata,	
	indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del	
	codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art.	
	111-septies disp. att. c.c.).	
	TITOLO IV	
	SCOPO - OGGETTO	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 7) – Definizione dello scopo e attività mutualistica .	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a),	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo	
	di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno	
	delle famiglie e di persone disagiate, nei settori	
	dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza	
	sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a	
	favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per	
	assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo	
	morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e	
	rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di	
	emarginazione e di disagio sociale.	
	Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere	
	forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di	

	intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla	
	condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente,	
	sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori	
	di quelle rinvenibili sul mercato.	
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai	
	propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei	
	servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività	
	lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle	
	ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci	
	lavoratori intendono perseguire nella propria sfera	
	individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata e la prestazione della propria attività	
	lavorativa a favore della cooperativa, continuità di	
	occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai	
	propri soci cooperatori i servizi sociali che costituiscono	
	l'oggetto dell'attività della cooperativa stessa.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni	
	riconosciute di rappresentanza e tutela, ai suoi organismi	
	periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha	
	la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di	
	categoria o di settore.	

	Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi,	
	economici o sindacali che si propongono iniziative di	
	carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.	
	Articolo 8) – Oggetto sociale.	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto:	
	– l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza	
	domiciliare semplice o integrata, infermieristica e	
	sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi	
	residenziali, a favore di persone svantaggiate: anziane,	
	inferme o bisognose, di portatori di handicap,	
	tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;	
	– l'organizzazione e la gestione dell'assistenza sanitaria ed	
	infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura,	
	case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;	
	– la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in	
	particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e	
	di formazione professionale, sanitari di base e a elevata	
	integrazione socio - sanitaria;	
	– lo svolgimento di attività di supporto e di intervento a	
	favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al	
	fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno	
	anche momentaneo;	
	– la gestione di attività e servizi di sostegno e	

	riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture	
	sanitarie, scuole e simili;	
	- lo svolgimento di attività di assistenza e di sostegno	
	volte al recupero psichico di degenti ed ex degenti in	
	ospedali psichiatrici;	
	- la gestione di attività assistenziali ed informative,	
	queste ultime finalizzate all'educazione alimentare e	
	sanitaria, per la corretta tutela della salute e la	
	prevenzione delle malattie;	
	- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di	
	assistenza ed educative, palestre con finalità terapeutiche	
	e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili,	
	stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e	
	montane, campeggi;	
	- l'organizzazione e la gestione di strutture residenziali,	
	ricoveri per anziani, case di riposo, e comunità alloggi;	
	- l'organizzazione e la gestione dell'assistenza	
	post-penitenziaria, in favore delle famiglie dei detenuti o	
	delle vittime dei delitti;	
	- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;	
	- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o	
	persone bisognose;	
	- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della	
	comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate,	
	anziane, inferme o bisognose;	

	– la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e	
	privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la	
	collaborazione in particolare con enti pubblici,	
	organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti	
	che svolgano la propria attività nei settori suindicati.	
	La cooperativa, per il conseguimento dell'oggetto sociale e	
	nell'ambito delle attività sopra descritte, potrà, altresì,	
	in conformità al proprio scopo mutualistico, compiere le	
	seguenti attività:	
	– l'organizzazione e la gestione di biblioteche, ludoteche,	
	sale convegni, sale di ascolto musicale, sale	
	multifunzionali, sale di proiezione cinematografica, volte a	
	favorire l'aggregazione e la socializzazione dei giovani;	
	– l'organizzazione e la gestione di iniziative nel settore	
	sociale ed educativo volte a favorire la creatività, il senso	
	di cittadinanza, la comunicazione, e l'integrazione sociale;	
	– l'organizzazione e la gestione di attività ed iniziative	
	volte a favorire la prevenzione della criminalità, la	
	sicurezza pubblica, la diffusione della cultura della	
	legalità;	
	– l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e di	
	istruzione nel settore informatico, elettronico, linguistico,	
	didattico, e artistico;	
	– attività di consulenza e di assistenza in materia	
	informatica e telematica;	

	- attività di ricerche e studi di carattere storico,	
	artistico, ed archeologico, volti alla conoscenza ed alla	
	valorizzazione del patrimonio culturale del territorio in cui	
	opera la cooperativa;	
	- la realizzazione e la gestione di banche dati finalizzate a	
	fornire consulenza ed informazioni inerenti all'integrazione	
	sociale delle persone svantaggiate, all'andamento della	
	dispersione scolastica, al grado di utilizzo delle	
	attrezzature informatiche, ed all'andamento della criminalità	
	giovanile, il tutto nel rispetto della normativa tempo per	
	tempo vigente in materia di privacy, di trattamento di dati	
	informatici sensibili, e di archiviazione di dati informatici.	
	Tutte le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti in	
	materia di esercizio di professioni riservate per il cui	
	esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o	
	elenchi.	
	La cooperativa potrà compiere - ma non come oggetto	
	prevalente e non nei confronti del pubblico e comunque nei	
	limiti e con le modalità stabilite dalla legge - tutti gli	
	atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per	
	il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	

	può, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese, ed	
	enti, aventi finalità analoghe o affini alle proprie; per il	
	raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà	
	usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e	
	di tutte le provvidenze in genere statali, regionali, e	
	comunitarie.	
	TITOLO V	
	SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI	
	Articolo 9) - Requisiti soggettivi dei soci cooperatori .	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e	
	legalmente capaci di agire, che abbiano una capacità	
	effettiva di lavoro, attitudini e competenze, in relazione ai	
	settori di attività in cui la cooperativa opera, necessarie	
	per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa e professionale, disponibili a	
	prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della	
	cooperativa; precisato che - ai sensi dell'art. 10 della	
	legge n. 381/1991 - alle cooperative istituite ai sensi della	
	presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla	
	legge 23 novembre 1939, n. 1815;	
	b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale,	
	rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in	
	qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;	

	c) – i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge	
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività	
	gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle	
	superiori lettere a), b), e c) costituiscono separate	
	categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376,	
	2540 e 2542 del codice civile.	
	Articolo 10) – Ammissione dei soci cooperatori .	
	Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare	
	domanda di ammissione, indirizzata alla società, dichiarando	
	di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i	
	regolamenti della cooperativa, di essere in possesso dei	
	requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, e di non svolgere attività concorrente o in	
	contrasto con quella della cooperativa, ed indicando	
	l'importo della partecipazione che intende sottoscrivere.	
	Sulla base della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti	
	soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la	
	sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente	
	articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse	
	sociale, che ostino all'ammissione, secondo criteri non	
	discriminatori. In caso di esito positivo dell'accertamento,	
	l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del	
	socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad	

	e eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale	
	sopraprezzo e della tassa di ammissione, entro 20 (venti)	
	giorni; cura quindi - solo dopo che siano stati eseguiti i	
	suindicati versamenti - la relativa annotazione nel libro	
	soci.	
	Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci	
	entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di	
	ammissione, il silenzio vale come assenso, semprechè	
	l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi	
	previsti.	
	In caso di diniego da parte dell'organo amministrativo, che	
	deve essere motivato e comunicato agli interessati entro 60	
	(sessanta) giorni, la deliberazione dell'assemblea, che	
	concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per	
	l'organo amministrativo.	
	Articolo 10 bis) - Elementi tecnici o amministrativi .	
	Possono essere soci, nel numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della cooperativa, le persone fisiche che	
	svolgano, all'interno della stessa, attività tecnica o	
	amministrativa, strumentale al conseguimento dell'oggetto	
	sociale e dello scopo mutualistico, e siano quindi dotate	
	delle relative competenze.	
	Ai suddetti elementi tecnici o amministrativi - che non	
	instaurano rapporti mutualistici con la società, e non devono	
	quindi possedere i requisiti richiesti per l'ammissione dei	

	soci cooperatori - si applicano le altre disposizioni del	
	presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto	
	compatibili.	
	Articolo 10 ter) - Soci volontari	
	Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le	
	persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte	
	a prestare gratuitamente la loro attività a favore della	
	società.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla	
	base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità	
	dei soci.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del	
	libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante	
	la vita della società, quello della metà del numero	
	complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente	
	statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune	
	iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il	
	termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della	
	società.	
	I soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili	
	della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione	
	dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione	

	di ristorni ai soci volontari.	
	Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le	
	disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai	
	soci lavoratori.	
	Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del	
	presente statuto relative ai soci cooperatori, con le	
	seguenti precisazioni:	
	1) - i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla	
	remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di	
	distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-quinquies c.c.)	
	sono applicabili anche ai soci volontari;	
	2) - le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si	
	applicano anche ai soci volontari;	
	3) - ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art.	
	2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme	
	sulle società per azioni o sulle società a responsabilità	
	limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;	
	4) - non si applicano ai soci volontari le norme sui "soci in	
	prova" (art. 2527, comma 3, c.c.);	
	5) - per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari	
	è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art.	
	2530, comma 1, c.c.);	
	6) - si applica ai soci volontari la regola del voto	
	capitario (art. 2538 c.c.);	
	7) - della maggioranza degli amministratori, riservata ai	

	soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non	
	possono far parte i soci volontari.	
	TITOLO VI	
	SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI	
	Articolo 11) - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica.	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.	
	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.	
	Articolo 12) - Ristorni.	
	L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione	

	alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici	
	effettivamente realizzati.	
	Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono	
	inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento	
	mutualistico.	
	Articolo 13) - Diritti ed obblighi dei soci operatori nei	
	rapporti mutualistici.	
	I soci hanno diritto di:	
	a)- partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alla	
	elezione delle cariche sociali;	
	b)- usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla	
	cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali	
	regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c)- prendere visione del bilancio annuale e presentare agli	
	organi sociali eventuali osservazioni con riferimento alla	
	gestione sociale;	
	d)- ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari	
	sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i	
	libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati a:	
	a)- versare, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo, il capitale sottoscritto; la	
	tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione; il sovrapprezzo	

	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo.	
	TITOLO VII	
	QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	Articolo 14) - Quote dei soci cooperatori.	
	Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è	
	suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468	
	del codice civile.	
	Articolo 15) - Trasferimento delle partecipazioni dei soci	
	cooperatori.	
	Il socio cooperatore che intenda trasferire la propria	
	partecipazione deve offrire la stessa in prelazione agli	
	altri soci cooperatori; il diritto di prelazione di questi	
	ultimi opera solo fino a concorrenza del limite massimo della	
	partecipazione sociale, consentita dalla legge e dal presente	
	statuto.	
	Ai fini di quanto sopra, il socio alienante dovrà comunicare	
	agli aventi diritto, tramite l'organo amministrativo,	
	mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la	
	propria intenzione di vendere, le generalità del cessionario	
	e la somma richiesta come prezzo. L'organo amministrativo	
	provvede a comunicare l'offerta in prelazione agli aventi	
	diritto, i quali devono manifestare, sempre per il tramite	
	dell'organo amministrativo e con lettere raccomandate, la	

	loro intenzione di acquistare nel termine di trenta giorni	
	dalla comunicazione del medesimo organo amministrativo. La	
	manifestazione dell'intenzione di acquistare non comporta	
	conclusione del contratto di cessione; le parti sono in tal	
	caso obbligate a stipulare un atto di trasferimento della	
	quota sociale, entro trenta giorni da detta ultima	
	comunicazione.	
	Nei casi di trasferimento in permuta o verso altro	
	corrispettivo infungibile, l'esercizio della prelazione ha	
	luogo mediante la corresponsione al socio che intende	
	alienare la quota di una somma di denaro corrispondente al	
	valore della quota stessa.	
	Nel caso le parti non siano d'accordo sul prezzo o sul valore	
	da attribuire alla quota, questo dovrà essere determinato da	
	un terzo arbitratore, nominato dal Presidente del Tribunale	
	territorialmente competente; l'arbitratore provvederà alla	
	determinazione del prezzo o valore con equo apprezzamento, ai	
	sensi dell'articolo 1349 del codice civile.	
	In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, o di	
	rinunzia allo stesso, il socio potrà liberamente alienare la	
	propria partecipazione, salve le prescrizioni dell'art. 2530	
	del codice civile.	
	Articolo 16) - Acquisto di quote proprie spettanti ai soci	
	cooperatori.	
	Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del	

	codice civile e nei limiti ivi previsti, acquistare o	
	rimborsare le quote dei soci cooperatori.	
	TITOLO VIII	
	PRESTITI SOCIALI	
	Articolo 17) – Prestiti sociali.	
	I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della	
	cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento	
	dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni	
	in tema di raccolta del risparmio presso soci.	
	TITOLO IX	
	SOCI COOPERATORI – ESTINZIONE DEL RAPPORTO	
	Articolo 18) – Recesso del socio cooperatore.	
	Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente statuto,	
	ed in particolare:	
	a) – allorchè il socio non concorra all'adozione di	
	deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale,	
	il trasferimento della sede della società al di fuori del	
	territorio della provincia, la modifica o soppressione delle	
	clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla	
	categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la	
	modifica delle clausole statutarie che disciplinano i	
	ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della	
	società, la fusione eterogenea;	
	b) – allorchè il socio abbia perduto i requisiti richiesti	

	per l'ammissione;	
	c) - ogni qualvolta il socio non sia più in grado di	
	partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al	
	raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività	
	mutualistica.	
	In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre	
	sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di	
	recesso, questa si intende accettata per gli effetti	
	dell'art. 2532, comma 2, c.c., e produce effetto con il	
	decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.	
	E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del	
	recesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa	
	e socio cooperatore receduto in deroga a quanto previsto	
	dalla legge e dal presente statuto.	
	Articolo 19) - Esclusione del socio cooperatore .	
	L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del	
	socio cooperatore dalla società, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) - che si renda irreperibile al domicilio comunicato alla	
	cooperativa per oltre centoottanta giorni;	
	b) - che non sia più in grado di partecipare, anche per causa	
	a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale	
	ed all'attività mutualistica;	
	c) - che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dagli eventuali	

	regolamenti, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali o inerenti al rapporto mutualistico, con	
	inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno	
	temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui	
	al successivo punto d);	
	d)- che senza giustificato motivo si renda moroso nel	
	pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa;	
	e)- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali.	
	E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze	
	dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra	
	cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle	
	previsioni della legge e del presente statuto.	
	Articolo 20) - Successione per causa di morte del socio	
	cooperatore.	
	In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale	
	non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi	
	ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo	
	stesso possedute, in base alle disposizioni del presente	
	statuto.	
	La morte del socio cooperatore determina altresì lo	
	scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E'	
	fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza	

	di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o	
	legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio	
	cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico.	
	La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei	
	termini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice	
	civile, su presentazione del certificato di morte, di copia	
	dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva	
	dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o	
	legatario delle partecipazioni; detti documenti sono	
	conservati dalla società. Gli amministratori non sono	
	comunque tenuti ad attivarsi se la richiesta di rimborso,	
	corredata dalla prescritta documentazione, non è presentata	
	dagli eredi o legatari.	
	Articolo 21) - Liquidazione e rimborso delle quote del socio	
	cooperatore.	
	I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto,	
	a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale,	
	unicamente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto	
	stabilito nell'art. 2514 del codice civile.	
	Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere	
	effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle quote	
	assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi	
	dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli	
	interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un	

	termine massimo di cinque anni.	
	TITOLO X	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 22) - Strumenti finanziari non partecipativi .	
	La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo	
	amministrativo assunta a maggioranza assoluta dei suoi	
	membri, strumenti finanziari non partecipativi, privi di	
	diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai	
	relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Si applicano	
	l'art. 2526, ultimo comma, e l'art. 2483 del codice civile.	
	TITOLO XI	
	CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI	
	Articolo 23) - Capitale sociale.	
	Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un	
	ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti	
	dei soci cooperatori.	
	Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante	
	conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano	
	le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.	
	Articolo 24) - Rivalutazione del capitale sociale.	
	La cooperativa può destinare, con deliberazione	
	dell'assemblea dei soci, una quota degli utili di esercizio,	
	ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992	
	n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e	
	versato. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere	

	effettuata in modo da non superare la misura complessiva del	
	venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art.	
	2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile.	
	Articolo 25) - Riserve sociali.	
	In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che	
	approva il bilancio può, dopo aver effettuato gli	
	accantonamenti obbligatori per legge o statuto, accantonare	
	ad apposita riserva - qualificata espressamente come	
	divisibile e destinata ai portatori di strumenti finanziari	
	nel caso di scioglimento del relativo rapporto - una	
	percentuale degli utili netti annuali, esclusa in ogni caso	
	la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci cooperatori.	
	Tutte le altre riserve sono indivisibili, a norma dell'art.	
	2514 del codice civile.	
	Articolo 26) - Esercizi sociali.	
	Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ciascun anno.	
	Articolo 27) - Destinazione degli utili di esercizio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte	
	dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli	
	accantonamenti obbligatori per legge (a riserva legale	
	indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista	
	dalla legge; ed ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'Art. 11 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	

	medesima); la residua parte degli utili netti può essere	
	destinata, nell'ordine, a remunerazione degli strumenti	
	finanziari, alla rivalutazione del capitale sociale, alla	
	ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori, alla	
	distribuzione di dividendi ai soci cooperatori nei limiti	
	previsti dagli articoli 2514 e 2545-quinquies, comma 2, c.c..	
	I soci possono, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili.	
	TITOLO XII	
	ASSEMBLEE	
	Articolo 28) – Diritto di intervento e diritto di voto in	
	assemblea.	
	Le decisioni dei soci debbono essere sempre adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che	
	siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora	
	titolari del diritto di voto per non essere iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia	
	l'ammontare della quota dallo stesso posseduta.	
	Articolo 29) – Rappresentanza in assemblea.	
	Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in	
	assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche	
	via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un	

	altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio	
	cooperatore non può essere conferita più di una delega.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Articolo 30) – Convocazione dell'assemblea .	
	L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo,	
	sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio	
	della Repubblica Italiana.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione	
	del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze	
	– relative alla struttura ed all'oggetto della società – lo	
	richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata	
	entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale.	
	L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto	
	pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai	
	libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal	
	registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono	
	essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e	
	l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di	

	convocazione può essere prevista una data ulteriore di	
	seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza	
	prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti	
	legalmente costituita.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli amministratori e l'organo di controllo	
	(quest'ultimo, ove nominato), siano presenti o informati	
	della riunione e nessuno si opponga alla trattazione	
	dell'argomento.	
	Articolo 31) – Funzionamento dell'assemblea .	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal	
	presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di	
	assenza o impedimento di questi, sarà presieduta dal vice	
	presidente e, in assenza anche di questi, da persona	
	designata dagli intervenuti.	
	Articolo 32) – Approvazione delle deliberazioni assembleari .	
	L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda	
	convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea	
	delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati in assemblea.	

	In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia	
	in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei voti complessivamente	
	spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti	
	l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art.	
	2524, comma 3, del codice civile, e lo scioglimento	
	anticipato della società.	
	E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi	
	dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per	
	l'approvazione delle delibere concernenti la modifica	
	dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della	
	società al di fuori del territorio della provincia, la	
	modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non	
	lucrative, la modifica delle clausole statutarie che	
	disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la	
	trasformazione della società, la fusione eterogenea.	
	Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del	
	presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono	
	diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.	
	TITOLO XIII	
	AMMINISTRATORI	
	Articolo 33) - Nomina, composizione, durata dell'organo	
	amministrativo .	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da	
	adottarsi con decisione dei soci al momento della loro	

	nomina, da un amministratore unico (che deve essere socio	
	cooperatore) o da un consiglio di amministrazione composto da	
	un numero variabile di membri, secondo quanto deciderà, di	
	volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche	
	sociali.	
	Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di	
	amministratore, i soci cooperatori possono essere iscritti	
	nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni, salvo il	
	disposto dell'art. 2542 del codice civile.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non	
	competete il diritto di partecipare all'elezione degli	
	amministratori.	
	Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato	
	all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine,	
	essi durano in carica fino a revoca o dimissioni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	Articolo 34) – Amministratori delegati.	
	Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più	
	amministratori delegati, scegliendoli tra i soci cooperatori;	
	gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di	
	amministrazione, ed all'organo di controllo se esistente, con	
	cadenza almeno trimestrale.	
	Non possono essere delegati:	
	– i poteri in materia di convocazione dell'assemblea,	
	redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del	

	capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;	
	– i poteri in materia di ammissione, di recesso e di	
	esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.).	
	Articolo 35) – Presidente e vicepresidente .	
	Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un	
	presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea,	
	e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del	
	presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Nei	
	confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del	
	vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza	
	o impedimento del presidente.	
	Articolo 36) – Compenso degli amministratori .	
	Il compenso degli amministratori sarà stabilito	
	dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa,	
	sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio	
	conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in	
	quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile. Il	
	compenso degli amministratori investiti delle cariche di	
	presidente o di consigliere delegato è stabilito dal	
	consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo	
	di controllo ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi	
	eventualmente determinati dall'assemblea. L'assemblea può	
	determinare un importo complessivo per la remunerazione di	
	tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di	

	particolari cariche.	
	Articolo 37) - Adunanze e deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione .	
	Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella	
	sede sociale o altrove, purché nel territorio della	
	Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a	
	cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con	
	ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a	
	tutti gli amministratori, ed all'organo di controllo ove	
	nominato, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di	
	urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere	
	indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine	
	del giorno. Anche in assenza di formale convocazione saranno	
	tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio	
	d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli	
	amministratori, e l'organo di controllo se nominato, ne sia	
	stato informato.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Articolo 38) - Poteri di amministrazione e competenze dei	
	soci .	

	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della società, fatte salve le competenze	
	attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.	
	In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le	
	decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice	
	civile. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni	
	caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale: l'alienazione,	
	l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di	
	aziende e rami di azienda; l'acquisto di partecipazioni in	
	società a responsabilità limitata, ed in società di persone	
	in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo	
	2361 del codice civile).	
	Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:	
	– le operazioni per le quali sussista un conflitto	
	d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente	
	la società, ai sensi dell'art. 2475-ter del codice civile;	
	intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente	
	autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395	
	del codice civile;	
	– la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.	
	Articolo 39) – Poteri di rappresentanza .	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in	
	giudizio spetta all'amministratore unico ovvero al presidente	
	del consiglio d'amministrazione e, in via disgiuntiva	

	rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli	
	amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio	
	d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi	
	attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente	
	al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia	
	affidato l'incarico per il compimento di una specifica	
	operazione.	
	L'amministratore unico o il presidente del consiglio di	
	amministrazione, previa apposita delibera del consiglio	
	medesimo, può conferire speciali procure, per singoli atti o	
	categorie di atti.	
	TITOLO XIV	
	CONTROLLI	
	Articolo 40) - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI	
	CONTI.	
	La società può nominare, ai sensi dell'art. 2477, 1° comma,	
	c.C., un organo di controllo che, secondo quanto stabilito	
	dai soci in occasione della nomina, può essere costituito da	
	un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti.	
	Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2477 codice	
	civile, nonchè quando la società emette strumenti finanziari	
	non partecipativi, la nomina dell'organo di controllo è	
	obbligatoria.	
	Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche	

	monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio	
	sindacale previste per le società per azioni.	
	La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di	
	controllo che deve essere composto da revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro.	
	L'assemblea, tuttavia, può deliberare di affidare la	
	revisione legale dei conti ad un revisore legale o a una	
	società di revisione legale, purchè iscritti nell'apposito	
	registro.	
	Ove nominati, si applicano al revisore legale o alla società	
	di revisione le norme previste per gli stessi in materia di	
	società per azioni.	
	TITOLO XV	
	NORME FINALI	
	Articolo 41) - Scioglimento e liquidazione della società.	
	La società si scioglie per le cause indicate agli articoli	
	2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e	
	negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro	
	trenta giorni dal loro verificarsi.	
	A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento,	
	assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione	
	dei soci, gli amministratori in carica al momento dello	
	scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi	

	costituiscono un collegio di liquidazione, il cui	
	funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie	
	relative al consiglio di amministrazione, in quanto	
	compatibili. La rappresentanza della società spetterà	
	congiuntamente a tutti i liquidatori.	
	Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della	
	nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.	
	I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti	
	utili per la liquidazione della società, e potranno anche	
	cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni	
	e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli	
	atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa,	
	ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami,	
	in funzione del migliore realizzo.	
	Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze	
	dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice	
	civile.	
	Articolo 42) Devoluzione del patrimonio sociale	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Articolo 43) - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	

37 di 38

38 di 38